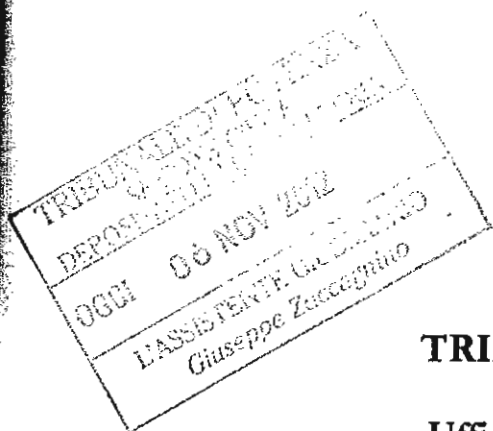


N. 26/01 R.G.E.



ASTE GIUDIZIARIE.it
CROW 2794



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Ufficio esecuzione immobiliare

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi,
all'esito dell'udienza del 26/10/12

preso atto dell'istanza di vendita reiterata a verbale dal creditore procedente e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;

esaminati gli atti della procedura indicata in epigrafe;

verificata la regolarità del titolo esecutivo e del pignoramento;

dato atto della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c.;

esaminata la relazione peritale depositata in data _____;

rilevato che nulla osta alla vendita dei beni pignorati con le modalità di seguito indicate;

ritenuto altresì opportuno nominare quale custode dei beni pignorati il professionista di seguito delegato per le operazioni di vendita, come da separato provvedimento che si allega;

letti gli artt. 560, 569, 591 bis c.p.c.

DISPONE

la vendita dei cespiti pignorati come meglio descritti nell'atto di pignoramento e nella relazione di stima e all'uopo

DELEGA in sostituzione del Notaio PACE

LAW CATENA LASPARRA al compimento delle attività previste dall'articolo 591 bis c.p.c., provvedendo (entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza) alla comunicazione alle parti dell'avviso di vendita. Fissa in mesi 24 il termine ultimo per il completamento delle operazioni di vendita; all'esito in caso di mancata aggiudicazione dell'immobile il professionista delegato provvederà a rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti del caso.

A) Dispone che il professionista delegato si attenga alle seguenti prescrizioni:

- 1) preliminarmente, verifichi (mediante l'esame della documentazione in atti) se il bene appartiene al debitore (in virtù di titolo trascritto in suo favore) e se vi sono formalità pregiudizievoli: qualora il bene pignorato risulti appartenere a persona diversa, in virtù di atto opponibile ai creditori, o comunque la documentazione risulti inidonea o incompleta ex art. 567 c.p.c., anche in relazione al titolo ultraventennale ove necessario, segnali la circostanza al giudice dell'esecuzione;
- 2) la pubblicità prevista dall'articolo 490 c.p.c. - omesso ogni riferimento nominativo alla persona del debitore - sia eseguita, nel termine di almeno cinquanta (50) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sul quotidiano "La Nuova Basilicata" ovvero sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", ovvero su "Il quotidiano", nonché sul sito Internet www.astegiudiziarie.it (sito facente capo alla "Aste Giudiziarie Inlinea" s.p.a., via delle Grazie 5 Livorno) nonché, a cura della medesima "Aste Giudiziarie Inlinea" s.p.a., con volantini ad uso della pubblicità commerciale (da inserire nelle cassette postali delle abitazioni ubicate nella stessa zona in cui è sito l'immobile in

↓

- 10) In caso di offerte dopo l'incanto (*art. 584 c.p.c.*) la relativa busta chiusa dovrà indicare all'esterno anche il numero della procedura e la precisazione che trattasi di offerta in aumento.
- 11) Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta definitiva (*ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'articolo 571 c.p.c.*); se l'esecuzione forzata si svolge su impulso o con l'intervento di creditore fondiario (*banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'articolo 58 della legge bancaria*), l'aggiudicatario (*che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge*) dovrà versare direttamente alla banca mutuante (*o al cessionario del credito*) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questo (*art. 41, comma 4, dec. lgs. 1 settembre 1993, n. 385*) nel termine di cinquanta giorni dalla data anzidetta (*ovvero nel termine di venti giorni ove il procedimento esecutivo, iniziato prima del 1° gennaio 1994, sia ancora soggetto alla precedente normativa sul credito fondiario ex art. 161 comma 6° del citato decreto legislativo*), versando l'eventuale residuo nei successivi dieci giorni (*ovvero nei successivi quaranta giorni, per i procedimenti iniziati prima del 1° gennaio 1994*) e consegnando al professionista delegato la quietanza emessa dalla banca mutuante. Inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico (*la cui entità sarà stabilita dal professionista*).
- 12) Le spese di cancellazione delle formalità resteranno a carico dell'aggiudicatario, il quale potrà dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti; il professionista delegato indicherà tale circostanza nell'avviso di vendita.
- 13) Il prezzo di vendita sia versato su un libretto vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione presso una banca a scelta del delegato; il deposito delle spese di vendita avvenga su libretto vincolato all'ordine dello stesso professionista.
- 14) Il professionista delegato provveda all'immediata comunicazione in cancelleria: della pubblicazione dell'avviso di vendita; dell'avvenuta definitiva aggiudicazione (*si da consentire l'adozione del provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato*); dell'eventuale decadenza dell'aggiudicatario (*per i provvedimenti di cui all'articolo 587 c.p.c.*); della mancata partecipazione alla gara da parte degli offerenti in aumento di quinto (*per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 584 ultimo comma c.p.c.*); della mancanza di offerte all'incanto e di domande di assegnazione (*artt. 590 e 591 c.p.c.*) per l'eventuale disposizione dell'amministrazione giudiziaria.
- 15) Avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il professionista delegato inviti per iscritto i creditori a trasmettere, nel termine di trenta giorni, le rispettive dichiarazioni di credito, con la specifica indicazione del capitale richiesto, degli interessi maturati (*e del dietim per gli interessi successivi*) e delle spese legali, allegando, in caso di mutuo, il piano di ammortamento, l'indicazione delle rate insolpite, i criteri di calcolo degli interessi (*decorrenza, tasso applicato, base di calcolo*), la separata indicazione degli interessi compresi nella garanzia ipotecaria (*art. 2855 c.c.*) e dell'eccedenza da ammettere in chirografario.
- 16) Nel trasmettere al giudice dell'esecuzione il decreto di trasferimento, il professionista delegato allegghi il fascicolo contenente i verbali e ogni altro atto o documento accessorio, riportando l'elenco delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento di cui occorre disporre per la cancellazione (*da eseguirsi solo previo avviso da parte dei creditori a coloro che abbiano eseguito tali iscrizioni e trascrizioni*); a tale proposito, il professionista delegato inserirà nel testo del decreto l'ordine di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni anteriori al pignoramento nonché l'ordine di cancellazione delle singole iscrizioni successive (*ai cui titolari sia stato notificato l'avviso ex art. 498 c.p.c.*) nonchè dei pignoramenti trascritti successivamente (*previa verifica degli adempimenti ex art. 561 c.p.c.*).

B) Fissa il termine di trenta giorni per la notificazione della presente ordinanza, a cura del creditore procedente, ai creditori iscritti non intervenuti.

C) Dispone che il creditore pignorante BARCOB NAPOLI entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, a pena di rivalutazione del medesimo nel senso del rigetto dell'istanza di vendita, corrisponda al professionista delegato un fondo spese di € 2.500,00 (da imputarsi per € 500,00 ad anticipo sul compenso, comprensivo di Iva se dovuta e contributo e da utilizzarsi per la residua parte per le spese di effettuazione della pubblicità ex art. 490 c.p.c., cui provvederà direttamente il professionista delegato).

D) Il professionista (o persona da lui incaricata per iscritto) provvederanno ad acquisire, presso la cancelleria, copia degli atti occorrenti per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Si comunichi.

Potenza, 6/11/11

Il giudice dell'esecuzione
dott.ssa Emanuela Musi

E



Per presa visione
Potenza, 13.11.2012

A. [signature]